

| | |
|------|------------|
| 1395 | 17/03/2020 |
| | |
| | |
| | |

7201. 1143/2020

Prati

TRIBUNALE DI MESSINA

Seconda sezione civile – Ufficio fallimenti

Messina, 17 marzo 2020

Ai curatori fallimentari
Ai commissari giudiziali dei concordati preventivi
Ai liquidatori giudiziali
Loro sedi

E p.c. al Presidente del Tribunale

Oggetto: esonero del “responsabile della procedura” dalla compilazione dei modelli finalizzati alla liquidazione - in favore dei lavoratori della ditta fallita e a carico del Fondo di Garanzia gestito dall'INPS - del TFR e delle ultime tre mensilità.

In esito a riunione sezionale *ex art. 47 quater* ord. giud. In data odierna, comunico che questo Ufficio fallimentare, aderendo alla condivisibile prassi interpretativa adottata da numerosi Tribunali, ritiene che **non può ravvisarsi in capo al “responsabile della procedura” e, quindi, al curatore fallimentare (o agli altri organi gestori o di controllo di procedure concorsuali) alcun obbligo di compilazione dei modelli predisposti dall'I.N.P.S. , ancorché fissati circolari dell'istituto, per la erogazione dei trattamenti garantiti a carico del Fondo di Garanzia ai lavoratori già dipendenti della ditta insolvente, non essendo compatibile il relativo onere con la funzione e le responsabilità che derivano dall'esercizio di un potere certificativo non previsto dal legislatore.** Infatti, l'onere di corredare la richiesta di pagamento dell'indennità con l'attestazione della cancelleria del tribunale circa la definitività dello stato passivo e della copia della sentenza dichiarativa di fallimento grava sul soggetto interessato e non sul curatore.

A supporto di quanto sopra, richiamando la giurisprudenza edita, tra cui Trib. Teramo, 24 ottobre 2014, www.ilcaso.it, giurisprudenza, 11767 e Trib. Roma 24 febbraio 2009, *ivi*, con autorevole nota dottrinale adesiva (A. Caiafa), alla quale si rinvia integralmente, evidenzia quanto segue.

La normativa vigente (legge 29 maggio 1982 n. 297), all'art. 2, ha regolamentato la disciplina del trattamento di fine rapporto e le norme in materia pensionistica, istituendo, presso l'Inps, il "Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto" in caso di accertata insolvenza del datore di lavoro; tale disciplina – decorso il termine di quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 legge fallimentare – attribuisce al lavoratore il diritto di ottenere "a domanda, il pagamento, a carico del fondo, del t.f.r. e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente riscosse"; ed analoga disciplina è prevista per il pagamento delle ultime tre mensilità maturate nell'anno anteriore all'apertura del concorso (cfr. Cass. 15 maggio 2003, n. 7604, secondo cui il Fondo di garanzia istituito presso l'INPS e dal medesimo gestito si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento del TFR e dei crediti di lavoro e relativi accessori inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, realizzando un acollo cumulativo ex lege in forza del quale il Fondo di garanzia assume in via solidale, e al tempo stesso sussidiaria (dovendosi preventivamente agire nei confronti del debitore principale) la medesima obbligazione retributiva del datore di lavoro, rimasta inadempita per insolvenza del medesimo, previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori mediante insinuazione nello stato passivo del fallimento divenuto definitivo, e nella misura in cui esso risulta in quella sede accertato;

Ad integrazione e in attuazione della normativa sopra menzionata, l'Inps Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito, Coordinamento Generale Legale con più circolari (es. circolare 74 del 15 luglio 2008) ha statuito che, al fine della liquidazione delle competenze di legge al lavoratore, il responsabile della procedura (v. punto 3.3.1 della circolare) è tenuto a compilare, mediante apposizione di timbro e sottoscrizione, il modello denominato attualmente PPC/CUR (o TFR3 bis).

La giurisprudenza di legittimità (v. Cass. lav. 19 aprile 2010, n. 9231) ha statuito che il diritto del lavoratore alla prestazione del Fondo di garanzia dell'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, sorge, ove il credito sia stato accertato nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le specifiche regole di quest'ultima, dovendosi ritenere **sufficiente a sorreggere la pretesa di pagamento del lavoratore nei confronti del Fondo - in coerenza con i principi comunitari in materia, volti a garantire al lavoratore l'adempimento dei crediti retributivi in caso di insolvenza datoriale - l'avvenuta ammissione del credito al passivo, senza la necessità di una preventiva informazione all'Istituto previdenziale della sussistenza dei presupposti e della misura del credito. Ne consegue che il potere di organizzazione e regolamentazione attribuito dalla legge all'INPS, in riferimento alla determinazione della do-**

cumentazione da allegare alla domanda del lavoratore, deve essere esercitato secondo criteri di ragionevolezza, così da non vanificare l'esercizio dei diritti riconosciuti al lavoratore.

Ancora, la Suprema Corte ha sempre individuato nel lavoratore l'unico soggetto tenuto a dare prova della esistenza delle condizioni di legge per l'ammissione al Fondo di Garanzia. Peraltro, la norma di cui al punto 3.3.1. della predetta circolare, di carattere regolamentare, pur rientrando nei poteri di autodisciplina e autodeterminazione dell'istituto, diverge – nella parte in cui prevede l'obbligo di compilazione del modello denominato PPC/CUR timbrato e sottoscritto dal responsabile della procedura – sia dal quadro normativo primario che dalla successiva interpretazione giurisprudenziale, non assumendo, peraltro e pertanto, carattere vincolante per il Curatore sulla base delle ragioni evidenziate nei provvedimenti di merito prima indicati e di seguito sintetizzate:

a) fermo restando il potere regolamentare dell'INPS quanto alla individuazione della documentazione da allegare alla domanda, tale potere non può spingersi dal punto di trasferire gli oneri del dipendente interessato al Curatore, il quale, per contro, diverrebbe titolare di un autonomo potere di certificazione (consistente nella attestazione di taluni dati e nel conseguente sviluppo contabile delle singole posizioni creditorie del dipendente, che, ove già non specificate e quantificate nel provvedimento di ammissione, anticiperebbero, fuori dal sistema concorsuale, le attività volte alla valutazione dei diritti dei creditori concorrenti, ai quali la legge assegna la possibilità di svolgere le osservazioni di riparto);

b) tale obbligo di certificazione – che, come detto, avrebbe esclusiva fonte in una norma regolamentare – attribuirebbe al curatore fallimentare ulteriori responsabilità (di certificazione e di attestazione) non previste dalla legge fallimentare o da altra legge, come ad esempio sviluppare calcoli, per quel che concerne la rivalutazione e gli interessi, ove non specificati e già quantificati nel provvedimento di ammissione, dal momento che, in tal modo, si verrebbe a pretendere l'anticipato svolgimento di una attività che, di contro, è previsto venga svolta, esclusivamente, nel momento in cui viene predisposto un progetto di ripartizione parziale o definitivo, con conseguente impossibilità, pertanto, di creare, attraverso simili riconoscimenti, fuori del sistema concorsuale, le premesse per una possibile valutazione dei diritti dei creditori concorrenti, cui la legge assegna la possibilità di svolgere le osservazioni solo, però, in sede di riparto;

c) il fatto che lo stesso curatore sia divenuto, per altre finalità, sostituto di imposta per le somme che eroga nel corso della procedura o in occasione dei riparti parziali e definitivi, non muta il quadro già delineato poiché, nella pratica, è l'istituto a dover operare la ritenuta nel momento in cui eroga le somme a carico

del Fondo di Garanzia senza che la dichiarazione del Curatore assuma alcuna valenza ricognitiva in proposito;

d) la modulistica prevista dagli istituti previdenziali reca in sé il presupposto che il Curatore sia in possesso di tutti i dati che ne consentano la compilazione e che, una volta compilata tale modulistica, i dati ivi attestati dal Curatore assumerebbero, per ciò solo, la connotazione di realtà – attività questa tipica di un organo con poteri di certificazione volti ad attestare l'esistenza e la veridicità dei dati indicati;

e) nelle procedure più articolate e complesse o quando manchi o sia insufficiente la documentazione contabile, non può attribuirsi al curatore la responsabilità di attestare, con veri e propri poteri di certificazione, dei dati che, per loro valenza, ben possono essere ugualmente ricavati dall'istituto, ciò a seguito della istruzione della domanda di erogazione formulata dal dipendente e dalla documentazione prodotta a corredo della domanda stessa (copia del documento di identità; copia autentica dello stato passivo o del decreto di ammissione tardiva; attestazione della cancelleria del tribunale che il credito del lavoratore non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi del secondo e del terzo comma dell'art. 98 l.f.).

Sulla base delle superiori argomentazioni, si ribadisce la conclusione rassegnata in esordio, dovendosi ritenere che il **"responsabile della procedura" concorsuale non sia obbligato alla (e quindi deve ritenersi esonerato dalla) compilazione dei modelli predisposti dall'I.N.P.S., ancorché fissati dalla richiamata circolare.**

Il Presidente della Seconda sezione civile
(dott. Giuseppe Minutoli)

